



Direttive della CAV PP	D – 04/2013	italiano
Verifica e rapporto degli uffici di revisione		

Edizione del: 28 ottobre 2013
Ultima modifica: 26 gennaio 2017
Destinatari: uffici di revisione e autorità di vigilanza

Indice

1	Scopo	3
2	Campo d'applicazione	3
3	Requisiti minimi	3
3.1	Requisiti minimi per la verifica	3
3.2	Requisiti minimi per il rapporto.....	3
4	Entrata in vigore	4
5	Commento	5
5.1	Capitolo 2 – Campo d'applicazione	5

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le presenti direttive definiscono i requisiti minimi per la verifica e il rapporto degli uffici di revisione. Esse consentono di comparare e valutare meglio i rapporti degli uffici di revisione e forniscono quindi un contributo importante per la garanzia della qualità.

2 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli uffici di revisione degli istituti di previdenza e, per analogia, agli uffici di revisione degli istituti dediti alla previdenza professionale (art. 52a, 52b, 52c e 53k LPP; art. 35 e 35a dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2; RS 831.441.1] nonché art. 9 e 10 dell'ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento [OFond; RS 831.403.2]).

3 Requisiti minimi

3.1 Requisiti minimi per la verifica

La verifica del conto annuale di un istituto di previdenza si basa sugli Standard svizzeri di revisione (SR) vigenti, il cui rispetto va confermato nel rapporto dell'ufficio di revisione.

Oltre alla verifica del conto annuale, la legislazione sulla previdenza professionale esige la verifica e la conferma di altri oggetti. Per il loro esame si applicano, oltre agli SR, le disposizioni della raccomandazione di revisione *Schweizer Prüfungshinweis 40* sulla verifica e il rapporto dei revisori degli istituti di previdenza (versione del 26 gennaio 2017).

Gli SR e la raccomandazione di revisione sono disponibili (in francese e in tedesco) presso EXPERTsuisse.

3.2 Requisiti minimi per il rapporto

I rapporti soggetti a verifica contengono indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali. Essi devono essere redatti in base agli appositi modelli di rapporti predisposti da EXPERTsuisse nei documenti elencati di seguito:

- *Schweizer Prüfungshinweis 40: Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Vorsorgeeinrichtung* (versione del 26 gennaio 2017);
- *Zusätzliche Testate für die Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen* (a complemento della raccomandazione di revisione *Schweizer Prüfungshinweis 40*) (versione del 25 giugno 2015).

4 Entrata in vigore

Le direttive rivedute entrano in vigore il 1° febbraio 2017.

26 gennaio 2017

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

Il presidente, Pierre Triponez

Il direttore, Manfred Hüsler

5 Commento

5.1 Capitolo 2 – Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione di cui al capitolo 2 delle presenti direttive comprende tutti gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale. Si tratta in particolare degli istituti seguenti:

- istituti di previdenza registrati;
- istituti di previdenza non registrati;
- fondazioni di libero passaggio;
- fondazioni del pilastro 3a;
- fondazioni d'investimento;
- istituti secondo l'articolo 89a capoverso 7 CC (fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali, fondazioni di finanziamento).

Nel caso delle fondazioni di libero passaggio e di quelle del pilastro 3a, l'ufficio di revisione deve verificare in particolare che l'organo supremo abbia svolto i compiti previsti nelle seguenti disposizioni legali:

articoli 51a capoverso 1, capoverso 2 lettere a, c, d, f, g, i, j, k, m e n, capoversi 3 e 4, 51b e 51c LPP.